



**DIRSTAT**

FEDERAZIONI FRA LE ASSOCIAZIONI  
ED I SINDACATI NAZIONALI DEI DIRIGENTI,  
VICEDIRIGENTI, FUNZIONARI, PROFESSIONISTI  
E PENSIONATI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
E DELLE IMPRESE

*IL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO*

Roma, 3 ottobre 2018

Prot. 54

Al Sig. Direttore dell'Agencia delle Entrate  
DR. ANTONINO MAGGIORE  
ae.ufficiodirettore@agenziaentrate.it  
Roma

La Scrivente O.S. intende portare a conoscenza di V.S. l'annosa e vexata quaestio delle posizioni dirigenziali in seno all'Agencia delle Entrate, qui reiterando tutte le istanze già inoltrate a far tempo dall'anno 2011. La questione attinente le posizioni dirigenziali si è incancrenita per i mancati e/o maldestri interventi compiuti dall'Agencia delle Entrate che ha sempre svicolato e ancora si rinchiude nel suo colpevole immobilismo, pur in presenza dell'esito negativo di un imponente e lungo contenzioso scaturito da scelte sbagliate e perciò bocciate dagli Organi di Giustizia amministrativa e da ultimo dalla Corte Costituzionale.

L'iter contenzioso ebbe inizio dinanzi al TAR del Lazio e si concluse con l'annullamento della Delibera del Comitato di gestione con cui l'Agencia delle Entrate aveva sostituito l'art.24 del Regolamento di Amministrazione e quindi con la conferma che il conferimento di incarichi dirigenziali non può discostarsi dalle fonti normative che regolano l'accesso alla dirigenza pubblica (sentenze nn.260/6884/7636/2011). L'Agencia delle Entrate chiese ed ottenne la sospensiva nelle more che in subjecta materia si pronunciasse il Consiglio di Stato. Una malcelata furberia sottesa ad un palese intento dilatorio. Quasi subitanea arrivò la conferma.

La Legge n.44/2012, di conversione del D.L. 2.3.2012n.16 (Semplificazioni tributarie -art.8 c.24) provvede ad autorizzare la indizione di nuove procedure concorsuali da espletare entro il 31.12.2013, salvando però gli incarichi già affidati, cioè proprio quelli per così dire "fuori legge". Non è dato sapere se il legislatore del 2012 sia stato disattento o se intendesse aprire un nuovo spazio dilatorio. Fatto sta che il Consiglio di Stato appuntò l'attenzione proprio sul salvataggio degli incarichi dirigenziali pregressi e, rilevandone un possibile profilo di incostituzionalità, rimise la questione al Giudice delle Leggi (Sentenza n.5451 del 18.11.2013).

Il giudicato del Consiglio di Stato, pur ricco di dottrina amministrativa, non poteva non essere interlocutorio, ma chiuse tuttavia ogni spazio ai motivi addotti nel ricorso interposto dalla Agencia delle Entrate, motivi sostanzialmente incentrati sul presunto difetto di legittimazione attiva in capo alla DIR/Pubblica intervenuta nel giudizio. A questo punto intervenne di nuovo il legislatore, questa volta per correggere l'art.8 c.24 della legge 44/2012 in parte qua era prevista la sanatoria degli incarichi pregressi e per dichiarare nulli i contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione di norme cogenti onde evitare l'insorgere di responsabilità per danno erariale. La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato non è che potesse essere decisa a vista e

infatti la Consulta rese la pronuncia con sentenza n.37/2015 con cui dichiarò illegittime,annullandole, tutte le nomine dirigenziali avvenute senza concorso,così confermando in toto le decisioni assunte in prime cure dal TAR del Lazio,stabilendo altresì che le reggenze degli Uffici risultanti sedi vacanti fossero affidate ai funzionari più elevati in grado e che fossero indette in concomitanza rapide procedure concorsuali. Nulla di tanto è stato fatto ed era invece possibile colmare le vacanze dirigenziali scorrendo le graduatorie degli idonei di precedenti concorsi. Ma l'Agenzia delle Entrate non ha mai inteso recedere dalla propria posizione,anzi ha inventato altri arzigogoli onde eludere la sentenza della Consulta.

Un ormai usuale decreto cosiddetto "Mille Proroghe (un provvedimento omnibus nel senso che contiene di tutto e di più), provvide infatti a far slittare al 31.12.2017 la indizione delle procedure concorsuali per dirigenti,partorendo pure un'altra invenzione denominata"Posizioni Organizzative Speciali" di cui all'acronimo POS-POT.

L'Agenzia delle Entrate sostiene la giustezza e la necessità di provvedimenti-tampone a suo dire utili ad assicurare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa.

E' debole tale difesa perché è evidente che adempiere i compiti di istituto rientra tra i doveri della PA,ma non è mai consentito violare norme cogenti e meno che mai si possono privilegiare interessi di alcuni così da provocare ingiuste lesioni dei diritti di altri. L'art.97 della Costituzione stabilisce che alla PA si accede mediante concorso.

Ogni altra forma di reclutamento è illegittima come giustamente ha ribadito la Consulta nella sentenza n.37/2015. Deve farsene una ragione l'Agenzia delle Entrate e chiudere definitivamente un circolo vizioso che dura ormai da troppo tempo ed ha fatto male sia alla massima Agenzia fiscale,come a tanti suoi collaboratori. Nel marasma che regna negli uffici diventa poi proibitivo contrastare efficacemente il diffuso fenomeno della evasione fiscale che richiede un massiccio impiego di risorse umane e finanziarie.

Nel corso della passata legislatura la DIRSTAT si è spesa ultra vires, ma invano perché l'Agenzia delle Entrate continua per la sua strada e la percorre ostinatamente, quasi che nulla fosse accaduto. Il nuovo corso,detto del cambiamento,si auspica che faccia del riassetto della dirigenza pubblica una questione di legalità. Si può e si deve fare.

Basta precludere ogni varco di accesso alla dirigenza diverso dal concorso e il problema è risolto.

La DIRSTAT come sempre è disponibile al confronto costruttivo in un clima di leale collaborazione e per intanto rivolge alla S.V. un caloroso benvenuto e fervidi auguri di buon lavoro.

Dr. Pietro Paolo Boiano  
